

***CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E D'ONERI PER LA
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER LE ESIGENZE
DEL CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
CIG 751990129E***

Sommario

Art. 1	OGGETTO DELL'APPALTO	4
Art. 2	CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	4
Art. 3	DURATA CONTRATTUALE	4
Art. 4	INDIVIDUAZIONE DEI VALORI RETRIBUTIVI DI BASE.....	4
Art. 5	NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	4
Art. 6	MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEL LAVORATORE SOMMINISTRATO.....	4
Art. 7	DISCIPLINA DEL SERVIZIO	6
Art. 8	IMPORTO A BASE DI GARA	6
Art. 9	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	7
Art. 10	OBBLIGHI DELL'AGENZIA SOMMINISTRATRICE E DEL CONSORZIO	8
Art. 11	SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO.....	9
Art. 12	INTERRUZIONI.....	9
Art. 13	SOSTITUZIONE DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI	9
Art. 14	PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	10
Art. 15	VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	10
Art. 16	CAUZIONE	10
Art. 17	CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA OCCUPAZIONALE	11
Art. 18	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E FACOLTA' DI RECESSO.....	11
Art. 19	PAGAMENTI	12
Art. 20	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	13
Art. 21	RISERVATEZZA	13
Art. 22	PENALI	13
Art. 23	SUBAPPALTO	14
Art. 24	SPESE, IMPOSTE E TASSE	14
Art. 25	CONTROVERSIE FORO COMPETENTE	14
Art. 26	NORME FINALI	15
Art. 27	Tabelle allegate.....	16

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'individuazione di un'Agenzia di lavoro interinale, di seguito detta "**Agenzia somministratrice**" o "**Agenzia**", a cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro, delle figure professionali le cui categorie contrattuali sono elencate di seguito, individuate nelle tabelle, da impiegare con contratto di somministrazione presso il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, di seguito detto "**Consorzio**", ubicato in Carovigno – alla Via Sant'Anna, n° 6.

Si prevede l'impiego delle figure professionali secondo quanto riportato di seguito:

- Le unità individuate nella Tabella 1 di pag. 16 sono da impiegare per tutto il periodo del contratto senza interruzioni;
- Le unità individuate nelle Tabella 2 e Tabella 3 di pag. 18 sono previste esclusivamente nel periodo giugno – settembre, secondo disposizione del Committente.

Si procederà all'assunzione dei profili sopra elencati, sulla base di singole richieste di somministrazione che saranno effettuate di volta in volta in relazione alle effettive esigenze, entro i limiti dell'importo stanziato e fino alla data ultima di durata dell'appalto.

Art. 2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla gara le Agenzie somministratrici interessate dovranno dimostrare:

1. di essere in possesso dell'autorizzazione, rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'articolo 4 del D. Lgs. n. 276/2003;
2. di disporre, o in caso contrario di impegnarsi ad allestire in caso di aggiudicazione, di almeno una sede operativa, con dotazione stabile di personale, nella Regione Puglia.

Art. 3 DURATA CONTRATTUALE

Il contratto avrà la durata di anni 3 (tre), a decorrere dalla data di stipulazione del contratto.

Nelle more della stipula del contratto, ma dopo l'aggiudicazione definitiva, alla ditta aggiudicataria potrà essere richiesto di dar inizio, comunque, al servizio in via d'urgenza.

Si intenderanno validamente effettuate e contrattualmente efficaci le richieste di personale inoltrate entro la data ultima di durata dell'appalto, anche se il rapporto lavorativo si protragga oltre detto termine.

Art. 4 INDIVIDUAZIONE DEI VALORI RETRIBUTIVI DI BASE

Il trattamento retributivo per le categorie di personale di cui all'articolo 1 – secondo periodo è quello previsto dal vigente contratto indicato in corrispondenza di ogni profilo ivi richiesto. Gli oneri retributivi annuali relativi alle figure professionali individuabili sono specificati nelle allegate tabelle.

Art. 5 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La presente procedura di somministrazione di lavoro dovrà essere svolta nel rispetto della normativa vigente in materia di somministrazione di lavoro, nonché di quant'altra normativa ivi applicabile.

L'appalto dovrà essere eseguito con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Capitolato Speciale, nonché dalla normativa nazionale in materia di appalti di pubblici servizi.

Art. 6 MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEL LAVORATORE SOMMINISTRATO.

Il servizio richiesto dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato e dalla normativa in materia e nel rispetto delle seguenti modalità:

1. la **Consorzio** procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo indicato al precedente art. 3, alla richiesta delle singole somministrazioni di lavoro all'**Agenzia somministratrice**, per iscritto, tramite apposita "Scheda di Richiesta" firmata dal Direttore del **Consorzio**, secondo la procedura disciplinata nel successivo art. 7;
2. In caso di eventuali dimissioni da parte del lavoratore somministrato, il Consorzio non è obbligato, se non per esplicita richiesta, alla sostituzione del dimissionario;
3. l'**Agenzia somministratrice** pone, preferibilmente, a disposizione del **Consorzio** prioritariamente personale che abbia maturato precedenti esperienze lavorative con lo stesso **Consorzio** e in via subordinata personale che abbia maturato esperienza pluriennale nel settore di attività relativo ad ogni figura richiesta come elencate al precedente articolo 1;
4. l'**Agenzia somministratrice** metterà a disposizione del **Consorzio** un referente, il cui nominativo e recapito telefonico sarà comunicato al **Consorzio** medesimo;
5. il personale richiesto dal **Consorzio** dovrà essere già istruito e formato, a cura dell'**Agenzia somministratrice**, per garantire al **Consorzio** un adeguato standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto e in relazione alle competenze necessarie riguardanti l'attività lavorativa da svolgere sulla base del profilo professionale e della categoria di inquadramento;
6. in ogni caso, prima della stipulazione definitiva del singolo contratto di somministrazione, il personale messo a disposizione dall'**Agenzia somministratrice** verrà sottoposto ad un colloquio, da parte del Direttore del **Consorzio**, teso ad accertare l'attitudine del medesimo alle mansioni ascritte al profilo professionale richiesto;
7. il lavoratore somministrato ha diritto a prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione;
8. l'orario di lavoro, fatta salva la possibilità di chiedere al lavoratore prestazioni straordinarie o in regime di reperibilità, ove se ne verificasse la necessità sono specificate per ciascuna figura professionale e contratto applicato nelle allegate tabelle;
9. i prestatori di lavoro di volta in volta somministrati sono soggetti ad un periodo di prova, secondo quanto previsto dal contratto collettivo applicato dal somministratore;
10. i lavoratori somministrati, saranno adibiti alle mansioni previste per i dipendenti del comparto di appartenenza come individuate nelle tabelle allegate, sia per le tipologie di utilizzo previste dalla vigente normativa in materia, sia per quelle considerate equivalenti;
11. il trattamento economico e normativo sarà corrispondente a quello previsto per i lavoratori di pari categoria applicato dal **Consorzio** ivi compresi, secondo le decorrenze stabilite, gli eventuali miglioramenti economici derivanti dai contratti collettivi intervenuti successivamente alla stipulazione dei contratti di somministrazione;
12. dovrà essere applicata la contribuzione previdenziale e assistenziale per i dipendenti delle imprese fornitrici di lavoro;
13. eventuali indennità accessorie (reperibilità), rimborsi spese e compensi per lavoro straordinario spettanti al lavoratore saranno comunicati all'Agenzia somministratrice che provvederà ad erogare i corrispondenti valori economici, salvo rimborso da parte dal **Consorzio**;
14. la retribuzione sarà liquidata ai lavoratori con periodicità mensile, entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo alla prestazione e secondo quanto disciplinato nel successivo art. 19;
15. il **Consorzio** si impegna ad adottare nei confronti del lavoratore somministrato tutte le misure di sicurezza ed obblighi di protezione connessi all'attività lavorativa in conformità alle disposizioni recate dal D.L.vo 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, salva la formazione di base;
16. l'**Agenzia somministratrice** provvederà ad informare i prestatori di lavoro somministrati di tutti i rischi connessi all'attività che il prestatore svolgerà presso il **Consorzio**;

17. in base alle esigenze dal **Consorzio** nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, il periodo iniziale di durata del singolo contratto di somministrazione potrà essere prorogato.

Art. 7 DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Per il servizio di somministrazione oggetto del presente Capitolato, il **Consorzio** dovrà corredare ciascuna richiesta con le seguenti informazioni:

- a) numero dei lavoratori da somministrare nonché la descrizione della professionalità richiesta, la corrispondente categoria, il settore di specializzazione ed il grado di esperienza necessario;
- b) requisiti professionali, il **Consorzio** si riserva la facoltà di richiedere che il lavoratore abbia già maturato esperienza o acquisito professionalità o conoscenze teorico-pratiche in particolari settori e si rinvia a tal proposito a quanto precisato al n. 2 del precedente art. 6;
- c) data di inizio e durata prevista del contratto di somministrazione;
- d) mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento;
- e) modalità della prestazione lavorativa richiesta;
- f) il trattamento economico e normativo;
- g) presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;
- h) il luogo e l'orario delle prestazioni lavorative;
- i) tipologia del contratto di somministrazione (tempo pieno, part-time orizzontale, verticale o misto);
- j) comunicazione dei trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili.

L'**Agenzia somministratrice** dovrà evadere la richiesta (inoltrabile solo tramite PEC, salvo particolari e motivate esigenze comunicate dall'Agenzia) del **Consorzio** e quindi fornire il lavoratore somministrato richiesto **entro 5 giorni** (di calendario) dal ricevimento della stessa.

Art. 8 IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo a base di gara ammonta a **Euro 1.758.750,96 IVA esclusa, Euro 586.250,32 annui IVA esclusa**. Tale importo corrisponde al fabbisogno annuo stimato in via presuntiva e pertanto non sarà vincolante per il **Consorzio**.

Data l'oggettiva impossibilità di predeterminare l'entità del servizio di somministrazione di lavoro stagionale, come indicato al precedente Art. 1, stante la particolare natura del servizio consistente nella somministrazione delle figure professionali di volta in volta eventualmente richieste per esigenze esclusivamente temporanee o eccezionali non fronteggiabili con il personale di ruolo, il **Consorzio** si riserva la facoltà di chiedere o meno la relativa prestazione **all'Agenzia**. Pertanto, l'importo posto a base di gara, riferibile all'intero periodo contrattuale, nonché all'importo annuo, è riportato a titolo meramente indicativo e per finalità tecnico – procedurali, avendo la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni, con carattere presuntivo e non è vincolante per il **Consorzio**. L'importo sopra indicato costituisce il budget utilizzabile per l'acquisizione del servizio e non deve intendersi in alcun modo impegnativo per il **Consorzio**, che effettuerà di volta in volta le richieste di risorse umane esclusivamente sulla base delle necessità manifestate durante il periodo di vigenza del contratto di appalto. Il **Consorzio**, altresì, in ordine al personale a carattere non stagionale, si riserva di non procedere alla richiesta di somministrazione di tutte le figure dettagliatamente riportate nell'elenco di cui all'art. 1 e richiamata nella Tabella 1, nonché di richiedere la relativa somministrazione anche per periodi inferiori a quello di durata del contratto di appalto. Si precisa quindi che il valore effettivo del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste e l'**Agenzia somministratrice** aggiudicataria non potrà avanzare alcuna pretesa o richiesta non correlata alla effettiva entità del servizio reso, anche nell'ipotesi in cui l'ammontare complessivo delle somministrazioni dovesse risultare notevolmente

inferiore all'importo del budget sopra riportato. Si precisa, altresì che detto budget è stato determinato sulla base delle effettive attivazioni di contratti rilevati nell'ultimo biennio. Resta ferma la facoltà per il **Consorzio** di richiedere, nel corso del periodo di fornitura, prestazioni per l'intero importo sopra indicato. Il Consorzio si riserva, altresì, la possibilità di richiedere la somministrazione di personale con un'oscillazione in aumento nel limite del 20% rispetto al budget sopra indicato relativamente a figure/profili professionali che dovessero risultare necessarie/i per le attività del **Consorzio** anche non contemplate/i nelle tabelle allegate. Nell'ipotesi in cui si manifestasse la necessità di somministrazione relativa a figure non contemplate nelle tabelle allegate di cui al precedente articolo 1 saranno concordati congrui termini al fine di consentire **all'Agenzia somministratrice** il relativo reclutamento.

Nel caso in cui, successivamente alla stipulazione dei contratti di somministrazione, venissero sottoscritti, a livello nazionale, ulteriori contratti collettivi comportanti modificazioni del trattamento economico tabellare il **Consorzio** provvederà, dandone comunicazione **all'Agenzia somministratrice**, al ricalcolo del Costo orario Lordo.

In tal caso il valore di scarto fra il costo orario lordo rideterminato" e il prezzo dell'aggiudicatario rimarrà invariato.

Il prezzo offerto in sede di gara si intende formulato dalla ditta in base a calcoli e valutazioni di propria esclusiva competenza e convenienza. Esso deve intendersi onnicomprensivo, fisso e invariabile per tutta la durata dell'appalto, fermo restando l'eventuale adeguamento derivante da rinnovi dei C.C.N.L..

Esso deve comprendere i costi relativi a:

- ricerca e selezione del personale;
- attività di formazione;
- sostituzione del lavoratore eventualmente assente ai sensi del successivo art. 13;
- retribuzione del lavoratore e salario accessorio;
- oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali ed ogni altro diritto spettante al lavoratore e conseguente all'applicazione del C.C.N.L. di competenza, nonché gli oneri derivanti all'applicazione del C.C.N.L. dei dipendenti delle Agenzie di somministrazione di lavoro;
- quota assicurativa INAIL;
- sostituzione del personale;
- festività infrasettimanali;
- ferie ex festività;
- tredicesima mensilità;
- rateo trattamento fine rapporto;
- visite mediche ed accertamenti sanitari, preliminari all'assunzione, di verifica dell'idoneità fisica del lavoratore alle mansioni da svolgere;
- rischio d'impresa derivante da possibili assenze del lavoratore per malattia, infortunio, permessi fruiti ai sensi della normativa e dei C.C.N.L. vigenti;
- utile d'impresa.

Art. 9 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'art. 95, comma 3, lett. a), D. Lgs. n. 50/2016, secondo i criteri che saranno fissati nel bando e nel disciplinare di gara.

Il Consorzio procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua.

Il **Consorzio** si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione.

Art. 10 OBBLIGHI DELL'AGENZIA SOMMINISTRATRICE E DEL CONSORZIO

L'**Agenzia somministratrice** e il **Consorzio** si obbligheranno reciprocamente alle garanzie come di seguito indicate:

- a) l'**Agenzia somministratrice** dovrà garantire la continuità della somministrazione per tutto il periodo contrattuale;
- b) l'**Agenzia somministratrice** è obbligata a pagare direttamente al prestatore di lavoro somministrato le retribuzioni di cui al precedente art. 6 punto 11), entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo alla prestazione;
- c) l'**Agenzia somministratrice** si impegna a dare immediata comunicazione al **Consorzio** dell'assenza del lavoratore e a sostituire il medesimo secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 13. In caso di assenza per la quale norme di legge o contrattuali riconoscano una tutela al lavoratore, l'Agenzia provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita;
- d) l'**Agenzia somministratrice** si impegna a stipulare contratti individuali per ogni singolo lavoratore e a fornire al **Consorzio**, prima dell'inizio dell'attività e comunque non oltre 15 giorni dalla data di stipulazione, copia del contratto individuale tra l'Agenzia e il lavoratore, ai fini della propria tutela in ordine alla responsabilità solidale contemplata nel D. Lgs. n. 81/2015;
- e) l'**Agenzia somministratrice** si impegna a fornire al **Consorzio** copia delle buste-paga dei lavoratori somministrati attestanti la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione (incluse le componenti differite di fine rapporto), della contribuzione versata e degli integrativi corrisposti;
- f) l'**Agenzia somministratrice** è obbligata al versamento, secondo le scadenze stabilite, degli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali, previsti dalle vigenti disposizioni legislative. Gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono determinati in relazione al tipo e al rischio delle lavorazioni svolte. I premi e i contributi sono determinati in relazione al tasso stabilito per l'attività svolta dall'impresa utilizzatrice, nella quale sono inquadrabili le lavorazioni svolte dai lavoratori temporanei;
- g) l'**Agenzia somministratrice** provvederà ad aggiornare il personale somministrato e in servizio con piani formativi periodici;
- h) l'**Agenzia somministratrice** provvederà alla formazione e addestramento dei lavoratori somministrati circa l'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 81/2008, e successive modificazioni ed integrazioni.
- i) il **Consorzio** comunicherà all'**Agenzia somministratrice** il C.C.N.L. da applicarsi nonché i relativi trattamenti retributivi e previdenziali e si obbliga a comunicare le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto;
- j) il **Consorzio** corrisponderà all'**Agenzia somministratrice** unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori, rimanendo a carico esclusivo dell'Agenzia stessa ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi;
- k) il **Consorzio**, nel caso in cui dovesse adibire i lavoratori somministrati a mansioni superiori, dovrà darne immediata comunicazione scritta all'**Agenzia somministratrice** che avrà il diritto di modificare il corrispettivo ad essa spettante;
- l) il **Consorzio**, nel caso in cui le mansioni cui è adibito il lavoratore somministrato richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, informerà il lavoratore medesimo, conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni.
- m) il **Consorzio**, nel caso di inadempimento dell'**Agenzia somministratrice**, dovrà versare direttamente al prestatore di lavoro o all'Ente previdenziale rispettivamente le retribuzioni ed i

contributi dovuti ai e per i prestatori di lavoro, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'Agenzia medesima, rivalsa da operarsi sulle somme dovute all'Agenzia e non ancora pagate o sul deposito cauzionale;

- n) il **Consorzio**, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, del D.L.vo n. 81/2015, sarà civilmente responsabile, nei confronti dei terzi, di tutti i danni ad essi arrecati dal prestatore di lavoro nell'esercizio delle sue mansioni in occasione del lavoro di cui alla presente somministrazione, ferma restando in ogni caso la responsabilità diretta e solidale del lavoratore somministrato ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, nei confronti del quale l'amministrazione potrà esercitare l'azione di regresso secondo le regole ordinarie della responsabilità civile.

Art. 11 SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO

Il **Consorzio** si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza ed obblighi di protezione, informazione e formazione connessi all'attività lavorativa in conformità alle disposizioni recate dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

L'**Agenzia somministratrice** si impegna, comunque, ad informare i lavoratori somministrati dei rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività cui saranno adibiti e all'addestramento all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento delle attività per le quali vengono assunti, salvo quanto di competenza del **Consorzio**, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 81/2008; in particolare, spetterà alla ditta fornire ai lavoratori un'informazione generale e di base, allorché spetterà al **Consorzio** fornire la suddetta informazione ove le mansioni comportino rischi specifici.

L'**Agenzia somministratrice** si obbliga, inoltre, ad effettuare i necessari accertamenti sanitari ai lavoratori preliminarmente all'assunzione, in funzione delle mansioni assegnate, mentre, qualora le mansioni cui sarà adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica o comportino rischi specifici, sarà cura del **Consorzio** sottoporre il lavoratore agli accertamenti sanitari periodici presso il Medico Competente del **Consorzio**.

Per l'appalto in oggetto non ci sono rischi da interferenze e pertanto non sussiste la necessità di predisporre il D.U.V.R.I. e di indicare la relativa stima dei costi di sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008.

Art. 12 INTERRUZIONI

L'interruzione del singolo contratto di somministrazione per cause imputabili al **Consorzio** comporterà comunque il diritto dell'**Agenzia somministratrice** ad ottenere il pagamento del corrispettivo spettante sino alla naturale scadenza della somministrazione richiesta.

Nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore o all'**Agenzia somministratrice**, questa dovrà sostituire il lavoratore entro 5 giorni lavorativi (incluso il giorno della richiesta). Nel caso in cui l'**Agenzia somministratrice** non provvedesse alla sostituzione o il **Consorzio** non l'accettasse, il singolo contratto si intenderà risolto.

Art. 13 SOSTITUZIONE DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI

Nel caso in cui le prestazioni del lavoratore somministrato non fossero adeguate a quanto richiesto o nel caso di mancato superamento del periodo di prova, l'**Agenzia somministratrice** sarà tenuta, con ogni onere a suo carico, su motivata istanza del **Consorzio**, a procedere alla sostituzione del lavoratore stesso nel termine di giorni 5 (cinque) di calendario, decorrente dal giorno del ricevimento della richiesta definitiva formulata dal **Consorzio**.

Il **Consorzio** in tali ipotesi provvederà primariamente a formalizzare all'**Agenzia somministratrice**, tramite raccomandata AR o tramite PEC, puntuali e motivate contestazioni riferite all'oggetto della prestazione del lavoratore.

A seguito della contestazione di cui sopra, l'**Agenzia somministratrice**, entro il termine di giorni 2 (due) dal ricevimento della raccomandata AR o della PEC di cui al precedente capoverso, dovrà formalizzare controdeduzioni da trasmettere con lo stesso mezzo.

Il **Consorzio** all'esito delle valutazioni delle citate controdeduzioni, provvederà ad assumere tempestivamente definitive determinazioni che comunicherà all'**Agenzia somministratrice** tramite raccomandata AR o PEC al fine dell'eventuale conferma della necessità della sostituzione del lavoratore ad insindacabile giudizio del **Consorzio** stesso.

Art. 14 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

L'azione disciplinare nei confronti dei lavoratori somministrati verrà esercitata dall'**Agenzia somministratrice** come previsto dall'art. 35, comma 6, del D. Lgs. n. 81/2015.

Il **Consorzio** dovrà, quindi, tempestivamente comunicare gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'art. 7 della L. 300/70.

L'**Agenzia somministratrice** porterà a conoscenza del **Consorzio** tutte le comunicazioni inerenti il procedimento disciplinare.

Saranno a carico dell'**Agenzia somministratrice** i relativi oneri e conseguenze in caso di impugnativa.

Art. 15 VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il **Consorzio** si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'**Agenzia somministratrice** possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza, da parte dell'Agenzia stessa, di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato ed in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità.

Qualora dal controllo qualitativo e/o quantitativo il servizio dovesse risultare non conforme al capitolato o al contratto, l'**Agenzia somministratrice** dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate. Nei casi di particolare grave recidiva, si procederà alla risoluzione del contratto con l'incameramento della cauzione definitiva.

Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'aggiudicatario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

Il **Consorzio** potrà richiedere in qualsiasi momento all'**Agenzia somministratrice** l'esibizione del Libro Matricola, del modello UNIEMENS, delle buste paga e di ogni altra comunicazione idonea.

Qualora l'Agenzia risultasse non in regola con gli obblighi di cui sopra, il **Consorzio** potrà procedere alla risoluzione del contratto e affidare il servizio all'Agenzia che segue in graduatoria. All'Agenzia inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute.

Art. 16 CAUZIONE

Le Agenzie somministratrici partecipanti dovranno costituire cauzione provvisoria, nelle modalità previste dall'art. 93, D. Lgs. n. 50/2016, a favore del **Consorzio** pari al **2% (duepercento)** dell'importo stimato dell'appalto.

A garanzia dell'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, l'**Agenzia somministratrice** aggiudicataria dovrà costituire, prima della stipula del contratto, ovvero prima della consegna anticipata del servizio, cauzione definitiva secondo la misura e le modalità fissate dall'art. 103, D. Lgs. n. 50/2016.

Tale deposito deve essere costituito mediante fideiussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa stipulata con imprese regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si verificano significative variazioni (purché in misura almeno pari o superiore al 15%) nell'ammontare (al netto dell'IVA) delle somministrazioni richieste ed effettuate, la cauzione dovrà essere proporzionalmente integrata o ridotta su richiesta della parte che vi abbia interesse.

La fideiussione ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta. La cauzione sarà svincolata solo al termine del contratto regolarmente eseguito. L'attestazione di regolare esecuzione del contratto sarà formalmente certificata dal Direttore del Consorzio. La restituzione del deposito cauzionale definitivo verrà disposta, su richiesta dell'**Agenzia somministratrice**, dal Direttore del Consorzio, al termine del contratto e quando questa avrà adempiuto a tutti gli obblighi previsti e sottoscritti. L'omessa o irregolare costituzione della cauzione, comporterà l'impossibilità della stipula del contratto.

Art. 17 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA OCCUPAZIONALE

Si precisa che, trattandosi di un appalto ad alta intensità di manodopera, così come previsto dall'art. 50, D. Lgs. n. 50/2016, l'Agenzia somministratrice aggiudicataria dovrà garantire, prioritariamente nell'espletamento del servizio, il mantenimento in organico dei lavoratori già a ciò adibiti dal precedente appaltatore, qualora disponibili, in conformità a quanto previsto dall'art. 31 – Clausola sociale - del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro.

Le figure professionali esclusivamente interessate dalla clausola sociale con i relativi inquadramenti salariali sono riportate in Tabella 1.

Art. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E FACOLTA' DI RECESSO

È fatta salva la facoltà del **Consorzio** di far valere la risoluzione *de iure* del contratto ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, a tutto rischio e danno del prestatore del servizio, con riserva altresì di risarcimento dei danni cagionati, in caso di ripetute violazioni alle pattuizioni contrattuali che determinino grave inadempienza e, conseguentemente alla diffida ad adempiere nel termine di 15 giorni di cui al citato art. 1454, l comma, di procedere all'incameramento della cauzione.

È prevista la risoluzione espressa del contratto, a semplice richiesta scritta del **Consorzio**, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, lettera raccomandata, nei seguenti casi, senza comunque pregiudizio del risarcimento degli ulteriori danni:

- a) frode, negligenza, contravvenzione nell'esecuzione del contratto;
- b) mancato rispetto di quanto previsto al precedente articolo 10 lett. b) ed f), in ordine al pagamento delle retribuzioni ed al versamento dei contributi per i prestatori di somministrazione di lavoro;
- c) gravi e reiterate inadempienze conseguenti alle verifiche di rispondenza e qualità di cui al precedente art. 15 e/o inosservanza delle disposizioni contenute nel presente capitolato;
- d) mancato rispetto di quanto previsto al precedente articolo 10, in ordine al pagamento delle retribuzioni ed al versamento dei contributi per i prestatori di somministrazione di lavoro;
- e) sopravvenuto stato fallimentare o altra procedura ad esso equiparato;
- f) perdita dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti dalla normativa vigente in materia e dal Disciplinare di gara;
- g) subappalti o cessioni di contratto o d'azienda;
- h) cessione del credito non autorizzati dal **Consorzio**;
- i) sospensione ingiustificata del servizio;
- j) esecuzione delle transazioni conseguenti ai pagamenti effettuati in esecuzione del presente appalto senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a.;
- k) perdita dei requisiti per l'iscrizione all'Albo di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 276/2003;
- l) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del **Consorzio**, ai sensi del precedente articolo 16;

m) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'**Agenzia** aggiudicataria nel corso del rapporto contrattuale.

In tutti i casi in cui è prevista la facoltà del **Consorzio** di risolvere il contratto per grave inadempienza della ditta appaltatrice ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, il **Consorzio** comunicherà alla ditta la volontà di avvalersi di detta facoltà con lettera raccomandata A/R o con posta elettronica certificata, senza che la ditta appaltatrice possa pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta.

La risoluzione del contratto comporterà in ogni caso il diritto all'incameramento della cauzione, e ciò senza pregiudizio del diritto del **Consorzio** al risarcimento dei maggiori danni.

Nei casi di cui **alle lettere da a) ad m)** la **Consorzio** provvederà ad incamerare la cauzione definitiva.

Resterà salva, in ogni caso, per il **Consorzio**, la possibilità di far applicare tutte le norme di legge e di regolamento in materia di inadempimenti contrattuali.

Il recesso dal contratto da parte dell'**Agenzia somministratrice** comporterà l'incameramento della cauzione definitiva, costituita ai sensi del precedente art. 16, fatta salva, anche in questo caso, la possibilità di far applicare tutte le norme di legge e di regolamento in materia di inadempimenti contrattuali.

Art. 19 PAGAMENTI

Il **Consorzio** si obbliga a corrispondere all'Agenzia somministratrice, per ogni ora ordinaria di lavoro effettuata dal lavoratore somministrato, la tariffa oraria derivante dall'offerta, oltre Iva sulla parte imponibile, che si modificherà in diretta dipendenza alle variazioni del costo del lavoro determinate dai contratti collettivi di riferimento.

Al fine del computo delle ore effettuate dal prestatore di lavoro il **Consorzio**, in persona del Direttore del Consorzio, sottoscriverà un'apposita scheda indicante le ore lavorate, che sarà trasmessa all'**Agenzia somministratrice**.

Il **Consorzio** corrisponderà all'**Agenzia somministratrice** unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori, rimanendo a carico esclusivo dell'Agenzia stessa ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi comprese quelle derivanti da festività del calendario civile.

Il **Consorzio** provvederà al pagamento delle fatture elettroniche, a mezzo mandato, entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle stesse, previo riscontro e verifica della regolarità del servizio prestato, nonché del numero di ore effettivamente rese e degli importi fatturati.

Le fatture elettroniche, emesse con riferimento ad ogni singolo contratto di somministrazione, dovranno essere inviate a:

Consorzio di Gestione di Torre Guaceto – Via Sant'Anna, 6 – 72012 Carovigno (Br) – Codice Univoco Ufficio: UF8ZR2 – Nome dell'Ufficio Uff_eFatturaPA (split payment).

La fattura dovrà indicare espressamente:

- il nominativo del lavoratore e la categoria di inquadramento;
- le ore lavorative effettivamente prestate dal lavoratore nel mese di fatturazione;
- il costo orario;
- il totale del costo delle ore lavorate;
- la percentuale di ricarico;
- l'I.V.A. sul ricarico;
- il totale della fattura.

Gli ulteriori ed eventuali elementi retributivi di cui al numero 13 del precedente art. 6 dovranno essere fatturati a parte, previa comunicazione in merito del Direttore del Consorzio.

Il **Consorzio** corrisponderà all'Agenzia il corrispettivo, nella misura determinata nell'offerta di gara, per la prestazione effettivamente resa dal lavoratore somministrato, ivi inclusi gli straordinari espressamente autorizzati e le festività cadenti di domenica ed infrasettimanali ove si verificano, con esclusione di ulteriori eventuali assenze del lavoratore (ad esempio, per malattia, infortunio, congedi, permessi, che sono a rischio della ditta).

Con il pagamento del corrispettivo si intendono compensati, senza alcuna eccezione, tutti gli oneri a carico della ditta.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 è fatto obbligo alla ditta di rispettare le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Al fine del computo delle ore effettuate dal prestatore di lavoro l'Amministrazione appaltante, in persona del Direttore del Consorzio, sottoscriverà un'apposita scheda indicante le ore lavorate, che sarà trasmessa all'Agenzia a cura del lavoratore.

L'I.V.A. dovrà essere assolta secondo la vigente normativa ed addebitata in fattura.

Art. 20 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Resta inteso che mentre l'**Agenzia somministratrice** aggiudicataria è vincolata sin dal momento dell'aggiudicazione agli obblighi assunti attraverso e per il fatto della presentazione dell'offerta, il contratto sarà invece impegnativo per il **Consorzio** con la sottoscrizione dello stesso, a seguito dell'esecutività del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Art. 21 RISERVATEZZA

L'**Agenzia somministratrice** aggiudicataria si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto dal **D. Lgs. n° 196 del 30-06-2003**.

L'**Agenzia somministratrice** procederà al trattamento dei dati attenendosi alle seguenti istruzioni:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato;
- l'autorizzazione al trattamento dei dati deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l'organizzazione del servizio, compresi i dati di carattere sanitario;
- non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso;
- non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto;
- dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

In caso di violazione o omissione delle prescrizioni sopra descritte, la ditta appaltatrice è responsabile per i danni provocati agli interessati.

Art. 22 PENALI

Qualora vengano accertate irregolarità o inadempimenti agli obblighi contenuti nel presente Capitolato, il Direttore il **Consorzio** procederà all'inoltro (a mezzo di raccomandata A/R o posta elettronica certificata) di formale contestazione dei fatti rilevati, invitando la ditta aggiudicataria a presentare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 3 giorni, ed in casi di urgenza entro 24 ore.

Qualora la ditta aggiudicataria non controdeduca nel termine assegnato, oppure non fornisca elementi idonei a giustificare l'inadempimento contestato, il Direttore del **Consorzio** applicherà una penale in base alla gravità dell'inadempimento accertato, con riguardo al pregiudizio arrecato al regolare espletamento del servizio ed al danno di immagine arrecato al **Consorzio**, fatto salvo ed impregiudicato il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si specifica che daranno luogo all'applicazione della penale i seguenti inadempimenti:

- a) mancato rispetto dei tempi di messa a disposizione (art. 7) e sostituzione del personale (art. 13) verrà applicata una penale di € 50,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo;
- b) ritardo nel pagamento della retribuzione mensile al personale somministrato € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto nell'art. 10, lett. b), del presente Capitolato;
- c) mancato rispetto delle norme in materia contributiva, assistenziale, previdenziale, assicurativa ed antinfortunistica nei confronti del personale somministrato € 200,00 per ogni infrazione;

- d) per ogni altro inadempimento agli obblighi stabiliti nel presente Capitolato e non contemplati nel precedente elenco verrà applicata una penale da € 50,00 ad € 500,00 commisurata alla gravità dell'infrazione.

In caso di recidiva per la medesima infrazione la misura della penalità sarà raddoppiata.

Il **Consorzio** si riserva la facoltà di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto alla ditta aggiudicataria a qualsiasi titolo, e quindi di trattenere quanto dovuto dalla ditta a titolo di penale sugli importi spettanti alla stessa a titolo di corrispettivo dei servizi resi, ovvero di avvalersi della garanzia definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

Qualora la penale fosse detratta dalla cauzione definitiva, l'Agenzia dovrà provvedere alla ricostruzione della stessa nel suo originario ammontare.

L'applicazione delle penali non preclude il diritto del **Consorzio** a risolvere il contratto.

Art. 23 SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Eventuali indicazioni di subappalto sovrabbondanti ($x > 30\%$) saranno ritenute nulle nella parte eccedente il sopra menzionato limite normativo.

Il concorrente è obbligatoriamente tenuto ad indicare nell'offerta i tre subappaltatori.

Non costituisce motivo di esclusione, ma comporta per il concorrente-aggiudicatario il divieto di subappalto:

- l'omessa dichiarazione della terna dei subappaltatori;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore il quale contestualmente concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna, comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

La stazione appaltante procederà al pagamento diretto dei subappaltatori esclusivamente nelle ipotesi di cui all'art. 105, comma 13 del Codice.

Resta inteso che i subappaltatori debbono essere qualificati per svolgere la parte del servizio subappaltata: in caso contrario il subappalto è da intendersi vietato.

Art. 24 SPESE, IMPOSTE E TASSE

Dopo l'aggiudicazione definitiva si procederà alla stipula del contratto. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto stesso, quali quelle di bollo, quietanza, diritti fissi, di segreteria, di scritturazione, di registrazione ed altro, saranno a carico dell'**Agenzia amministratrice** aggiudicataria.

Art. 25 CONTROVERSIE FORO COMPETENTE

Tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Brindisi.

Art. 26 NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si fa riferimento alle norme di legge e regolamenti in vigore in quanto applicabili. Tutte le comunicazioni tra le parti oltre all'offerta saranno in lingua italiana.

Non è consentito apportare varianti, anche parziali, al capitolato.

Art. 27 Tabelle allegate

Tabella 1

CONTRATTO IDRAULICO-FORESTALE E IDRAULICO-AGRARIA SOTTOSCRITTO TRA LE ORGANIZZAZIONI DATORIALI UNCEM, FEDERFORESTE, ANCA LEGACOOP, FNCAAFS CONFCOOPERATIVE, AGICA - AGCI, FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL									
Unità	livello	Mansione	Paga Base	superminimo	scatto di anzianità	TERZO ELEMENTO	Retribuzione lorda	Tipologia Rapporto	Ore settimanali
1	6°liv. impiegato	Attività amministrativa: Responsabile Sistema Ambientale, gestione sistema informativo territoriale, gestione sito web, elaborazione e monitoraggio progetti, produzione atti amministrativi.	€ 1.765,32	€ 306,45	€ 29,44		€ 2.101,21	Full time	39
1	5°liv. Impiegato	Attività amministrativa: contabilità finanziaria, attività di rendicontazione, produzione atti amministrativi.	€ 1.537,80	€ 306,45	€ 29,44		€ 1.873,69	Full time	39
1	5°liv impiegato	Responsabile laboratorio archeologico, attività di ricerca e attività sul campo (campagna scavi), produzione testi per divulgazione scientifica.	€ 1.537,80				€ 1.537,80	Part Time	15
1	5°liv impiegato	Attività di monitoraggio fauna della Riserva Naturale di Torre Guaceto, programmazione e successivo monitoraggio interventi di conservazione degli habitat e della fauna, responsabile faunista del Centro recupero tartarughe marine, produzione testi per divulgazione scientifica.	€ 1.537,80		€ 23,76		€ 1.561,56	Part Time	20
1	5°liv impiegato	Attività di monitoraggio habitat e componente floristica della Riserva Naturale di Torre Guaceto, programmazione e successivo monitoraggio interventi di conservazione degli habitat, aggiornamento delle componente habitat/floristica del S.I.T , produzione testi per divulgazione scientifica.	€ 1.537,80		€ 23,76		€ 1.561,56	Part Time	20
1	5°liv impiegato	Addetto Stampa, ideazione e collaborazione alla progettazione e gestione del portale web, gestione immagine social; gestione delle attività di comunicazione; gestione dell'immagine coordinata; ideazione e gestione eventi di promozione; preparazione di testi per pubblicazioni divulgative; responsabile CETS	€ 1.537,80				€ 1.537,80	Part Time	20
1	3°liv impiegato	Attività di segreteria, organizzazione ed archiviazione della posta in entrata e uscita, produzione atti amministrativi.	€ 1.329,33				€ 1.329,33	Full time	39
1	OS	Attività di manutenzione edilizia ordinaria, attività di manutenzione forestale, attività di pulizia del litorale e della sentieristica, attività di monitoraggio della riserva terrestre e marina; attività di sorveglianza antincendio e primo intervento di spegnimento. Attività tecniche presso il laboratorio saponi, vasche acquari e centro recupero tartarughe marine.	€ 1.344,57			€ 421,66	€ 1.766,23	Full time	39
1	OS	Attività di manutenzione edilizia ordinaria, attività di manutenzione forestale, attività di pulizia del litorale e della sentieristica, attività di monitoraggio, attività di manutenzione ordinaria strutture metalliche,	€ 1.344,57			€ 421,66	€ 1.766,23	Full time	39

		attività di sorveglianza antincendio e primo intervento di spegnimento.							
1	OS	Attività di manutenzione edilizia ordinaria, attività manutenzione forestale, attività di pulizia del litorale e della sentieristica, attività di monitoraggio della riserva terrestre e marina, attività di sorveglianza antincendio e primo intervento di spegnimento, attività di rilievo dati per il monitoraggio scientifico dell'AMP.	€ 1.344,57			€ 421,66	€ 1.766,23	Full time	39
1	OS	Attività di manutenzione edilizia ordinaria, attività di manutenzione forestale, attività di pulizia del litorale e della sentieristica, attività di somministrazione di alimenti e bevande.	€ 1.344,57			€ 421,66	€ 1.766,23	Full time	39
1	OS	Attività di manutenzione edilizia ordinaria, attività di manutenzione forestale, attività di pulizia del litorale e della sentieristica, attività di monitoraggio della riserva terrestre e marina, attività di manutenzione ordinaria strutture metalliche, manutenzione a terra di boe e segnalamenti marittimi, cartellonistica, attività di sorveglianza antincendio e primo intervento di spegnimento.	€ 1.344,57			€ 421,66	€ 1.766,23	Full time	39
1	1° liv operaio	Addetta alle pulizie strutture Consorzio di Torre Guaceto.	€ 1.159,07			€ 469,53	€ 1.628,60	Part Time	8

Tabella 2 - Figure attività manutentive stagionali

CONTRATTO IDRAULICO-FORESTALE E IDRAULICO-AGRARIA SOTTOSCRITTO TRA LE ORGANIZZAZIONI DATORIALI UNCEM, FEDERFORESTE, ANCA LEGACOOP, FNCAAFS CONFCOOPERATIVE, AGICA - AGCI, FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL							
Unità	livello	Mansione	Paga Base	TERZO ELEMENTO	Retribuzione lorda	Tipologia Rapporto	Ore settimanali
3	1° liv operaio	addetto manutenzione e pulizia spiagge	€ 1.159,07	€ 469,53	€ 1.628,60	Part Time	30

Tabella 3 – Figure attività turistiche stagionali

CONTRATTO TURISMO PUBBLICI SERVIZI SOTTOSCRITTO TRA LE ORGANIZZAZIONI DATORIALI FEDERALBERGHI, FIPE, PIAVET, FAITA (CONFCOMMERCIO) E LE OO.SS. FILCAMS – CGIL, FISASCAT-CISL E UILTUCS - UIL					
Unità	livello	Mansione	Retribuzione lorda	Tipologia Rapporto	Ore settimanali
1	2° operaio	Capo barista e responsabile servizio banco – bar, capo cuoco	€ 1.643,59	Full time	40
2	5° operaio	Cassiere	€ 1.371,75	Part Time	30
5	5° operaio	assistente ai bagnanti	€ 1.371,75	Part Time	30
7	6° operaio	Guardiano notturno, aiuto banconiere o aiuto barista	€ 1.300,32	Part Time	36
3	7° operaio	Personale di pulizia-addetto pulizia	€ 1.218,50	Part Time	30
4	6° operaio	Guardiano	€ 1.300,32	Part Time	30